



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI
CONTROLLO PER LA LIGURIA

composta dai magistrati:

Fabio VIOLA	Presidente
Donato CENTRONE	Consigliere (relatore)
Claudio GUERRINI	Consigliere
Carmelina ADDESSO	Primo Referendario
Giovanni DELLA PRIA	Referendario
Elisabetta CONTE	Referendario

nell'adunanza tenuta in video conferenza del 24 settembre 2020

con la partecipazione dei rappresentanti del Comune di Alassio

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;

viste le leggi 21 marzo 1953, n. 161, e 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

visto l'art. 3 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visti gli artt. 20 e 24 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

esaminate le relazioni dell'organo di revisione economico-finanziario sui rendiconti consuntivi 2017 e 2018 del Comune di Alassio (SV);

esaminati i piani di revisione, straordinaria e periodica, delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Alassio (SV)

visto il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante

misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e in particolare gli artt. 84, comma 6, e 85, commi 1 e 8-bis;

visto il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, recante misure in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile;

visto il decreto n. 16 del 20 marzo 2020, con cui il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Liguria ha disposto le misure organizzative per l'esercizio delle funzioni di controllo, al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica sullo svolgimento delle attività istituzionali;

visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 139 del 1° aprile 2020, recante *"Regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle udienze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti"*;

vista la delibera del Consiglio dei ministri 29 luglio 2020, che ha prorogato lo stato di emergenza da COVID-19 fino alla data del 15 ottobre 2020, e il correlato decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante *"Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020"*;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione n. 55/2020 che, in ragione dell'emergenza sanitaria in corso, ha convocato in video conferenza l'odierna adunanza;

udito il relatore, consigliere dott. Donato Centrone

Premesso in fatto

A seguito dell'esame delle relazioni-questionario dell'organo di revisione sui rendiconti consuntivi degli esercizi 2017 e 2018, inviate alla Sezione regionale di controllo ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge n. 266 del 2005 e dell'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, nonché della successiva attività istruttoria (istanza del 9 gennaio 2020 e risposta del 29 aprile 2020), il magistrato competente ha chiesto la convocazione del Comune di Alassio (SV) in adunanza pubblica al fine di valutare collegialmente, previa audizione dei rappresentanti dell'Ente, le potenziali criticità gestionali e/o le irregolarità finanziarie emerse in merito alla capacità di riscossione delle entrate, al contenzioso pendente con la società Fincos srl, al processo di razionalizzazione delle società partecipate ed ai complessivi equilibri di bilancio. All'adunanza del 24 settembre 2020 sono intervenuti, in rappresentanza del Comune, il vice Sindaco dott. Angelo Galtieri, il Segretario generale dott.ssa Monica Di Marco, il Responsabile del settore economico-finanziario dott.ssa Gabriella Gandino e il Responsabile del settore tecnico, ing. Enrico Paliotto.

Considerato in fatto e diritto

I. controlli di legalità finanziaria sui bilanci e rendiconti degli enti locali

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le indicate verifiche in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche all'adozione di effettive misure correttive da parte degli enti interessati.

L'art 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis (intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali. In base all'art. 148-bis, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno"*, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, ed a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*. Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n.

60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.).

Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Qualora le irregolarità contabili esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, la funzione del controllo sui bilanci suggerisce di segnalare le medesime agli enti, specie se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e ad adottare interventi idonei al loro superamento.

I piani di revisione delle società partecipate da amministrazioni pubbliche

L'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016 ha imposto alle amministrazioni pubbliche elencate nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché ai loro consorzi ed associazioni ed alle autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lett. a), TUSP), l'obbligo di effettuare, entro il 30 settembre 2017, una revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente, finalizzata alla loro razionalizzazione. L'operazione, di natura straordinaria, costituisce la base di una ricognizione periodica delle predette partecipazioni societarie, disciplinata dall'art. 20 del medesimo testo unico. La revisione straordinaria in argomento costituisce, per gli enti locali, un aggiornamento del piano già adottato ai sensi dell'art. 1, commi 611 e seguenti, della legge n. 190 del 2014.

L'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016 prevede un articolato sistema di verifiche sugli esiti della revisione effettuata, che vanno comunicati, fra gli altri, alla Sezione della Corte dei conti competente, da individuare ai sensi del precedente art. 5, comma 4. Si tratta di una

funzione che si inserisce nel quadro dei plurimi poteri di controllo attribuiti alla Corte dei conti dal d.lgs. n. 175 del 2016, a mente del quale vanno comunicate alla magistratura contabile le più rilevanti scelte organizzative e gestionali delle società o degli enti soci, quali quelle di costituzione o acquisto di partecipazioni (artt. 4, 5, 7 e 8), di piani per il superamento di situazioni di crisi d'impresa (art. 14, comma 5), di congrua articolazione degli organi di amministrazione (art. 11, comma 3), etc.

Nello specifico, l'esito della ricognizione straordinaria, da effettuare ai sensi del citato art. 24 TUSP, va comunicato, anche in caso negativo, con le modalità di cui all'articolo 17 del d.l. n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, alla banca dati gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze ed alla struttura del medesimo Ministero competente per il monitoraggio sull'attuazione del testo unico (prevista dall'articolo 15), e reso disponibile alla *"sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4"*.

Il successivo comma 3 dell'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016 specifica che il provvedimento di ricognizione va inviato alla competente sezione della Corte dei conti *"perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo"*. La norma non offre ulteriori indicazioni circa la natura, i parametri e l'esito di tale controllo (analogo invio era previsto dal comma 612 della legge n. 190 del 2014, nonché, in similare materia, dall'art. 3, comma 28, della legge n. 244 del 2007, costituenti fonte di plurime pronunce ad opera delle Sezioni regionali di controllo). L'inciso finale della disposizione suggerisce, tuttavia, l'attribuzione alla magistratura contabile di un controllo successivo di legittimità sul provvedimento di ricognizione straordinaria, posto che la Corte dei conti viene chiamata a valutare *"il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo"*, vale a dire la conformità fra il piano adottato dall'amministrazione (ed i conseguenti atti esecutivi) ed il parametro legislativo di riferimento, costituito dall'art. 24 del TUSP e dalle norme richiamate (in particolare, i precedenti artt. 4, 5 e 20).

Maggiori difficoltà interpretative pone la questione degli esiti del ridetto controllo, posto che la norma non specifica quale sia l'effetto di un accertamento di non conformità da parte della competente sezione della Corte dei conti. Sicuramente non può prospettarsi l'inefficacia del provvedimento di revisione straordinaria (come accade per gli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità, cfr. art. 1 legge n. 20 del 1994), né l'applicazione analogica delle sanzioni tipizzate dall'art. 20, comma 7, del medesimo TUSP in caso di mancata adozione, a regime, dei piani di razionalizzazione periodica. Quest'ultimo comma,

infatti, a differenza di altri del medesimo art. 20, non viene richiamato dall'art. 24 TUSP, e, pertanto, in omaggio al principio di legalità che vige per le sanzioni amministrative (art. 1 legge n. 689 del 1981), nonché per le ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile sanzionatoria (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale, sentenze n. 12-QM/2007 e n. 12-QM/2011), non può essere esteso oltre i casi da esso considerati.

Invero, l'esito negativo del controllo della Corte dei conti sui provvedimenti di revisione straordinaria può condurre, in primo luogo, come da esperienza maturata in sede di esame dei piani di razionalizzazione inviati ai sensi della legge 190 del 2014 (cfr., per esempio, SRC Veneto, deliberazioni n. 26/2017/PRSE; SRC Lombardia, deliberazioni n. 17 e 79/2016/VSG; SRC Marche, deliberazioni n. 54/2017/VSG e n. 62/2017/VSG), all'adozione di una pronuncia di accertamento, che evidenzia le illegittimità riscontrate, stimolando, anche in ragione della pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione (imposta dall'art. 31 del d.lgs. n. 33 del 2013) e dell'invio all'organo politico di vertice ed a quello di revisione economico-finanziaria (ove presente), l'adozione di misure correttive (che potrebbero consistere, nei casi più gravi, nell'annullamento in autotutela del provvedimento di revisione straordinaria).

Inoltre, nel caso degli enti locali, alcune irregolarità accertate in occasione della revisione delle partecipazioni (si pensi ai protratti risultati economici negativi o alla necessità di riduzione dei costi di funzionamento, ex art. 20, comma 2, lett. e) ed f), TUSP) potrebbero essere *"suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"* e, come tali, imporre l'adozione dei provvedimenti correttivi previsti dall'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000 e dall'art. 1, commi, 3 e 7, del citato d.l. n. 174 del 2012.

Infine, sempre per gli enti locali, il negativo accertamento della Sezione di controllo circa la conformità della revisione straordinaria ai parametri normativi potrebbe costituire momento di emersione dell'assenza o, più probabilmente, dell'inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno che avrebbero dovuto essere implementate ai sensi degli artt. 147, e seguenti, del d.lgs. n. 267 del 2000 (fra le quali è annoverato, ex art. 147-quater, il controllo sulle società partecipate non quotate). L'irregolarità in discorso potrebbe condurre, fermo restando l'ordinaria responsabilità amministrativo-contabile, all'integrazione della responsabilità, tipizzata e sanzionatoria, prevista dall'art. 148, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000.

Naturalmente, la verifica, da parte della Sezione di controllo, della non puntuale esecuzione degli obblighi posti in tema di revisione straordinaria delle partecipazioni può condurre, secondo le regole generali, alla segnalazione di un'ipotesi di responsabilità amministrativa, con conseguente comunicazione della delibera di accertamento alla competente Procura regionale (art. 52 d.lgs. n. 174 del 2016).

I. Capacità di riscossione delle entrate

La tabella del questionario dell'Organo di revisione sul rendiconto consuntivo 2017, relativa all'attendibilità delle previsioni delle entrate finali, ha evidenziato una non elevata capacità di riscossione (rapporto tra incassi e accertamenti in conto competenza) per i titoli I, entrate tributarie (58,67 per cento) e IV, entrate in conto capitale (57,50 per cento).

Il magistrato istruttore, con nota del 9 gennaio 2020, ha chiesto al Comune di esplicitarne le motivazioni e illustrare le eventuali azioni intraprese per migliorare la percentuale di incasso di tali poste.

Entrate 2017	Previsione definitiva (competenza)	Accertamenti in c/competenza (A)	Incassi in c/competenza (B)	Percentuale Incassi/accertamenti in c/competenza (B/A*100)	Incassi in c/residui
Titolo I	25.632.945,00	25.858.580,17	15.170.321,68	58,67	6.580.382,55
Titolo II	1.122.281,00	1.149.850,43	1.123.261,39	97,69	14.018,05
Titolo III	3.417.139,00	3.131.271,23	2.569.240,26	82,05	347.895,65
Titolo IV	3.399.065,00	3.046.288,66	1.751.700,10	57,50	38.028,95
Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il Comune, nella risposta del 29 aprile 2020, con riferimento all'attendibilità delle stime delle entrate di Titolo I di competenza 2017, ha precisato che, a fronte di una previsione di euro 25.632.945, vi sono state riscossioni per euro 15.170.321 (confermando il rapporto del 59,18 per cento), con differenza dovuta ai tempi fisiologici di versamento degli incassi a titolo di IMU (in scadenza al 16 dicembre), effettuati dai contribuenti, a mezzo del "modello F24", tramite l'Agenzia delle Entrate, e solitamente, riversate da quest'ultima nel corso del mese di gennaio dell'anno successivo.

Non sono stati forniti, tuttavia, elementi in ordine alle effettive riscossioni intervenute nel corso del successivo esercizio 2018, né si è dato riscontro al quesito se, al netto dei fisiologici tempi di riscossione, sia necessario adottare, eventualmente, azioni tese a incrementare la percentuale di incasso.

Analoga problematica, come accennato, è stata riscontrata in ordine alle entrate del titolo IV (erroneamente indicate, in istruttoria, come titolo V), per le quali la percentuale di riscossione (in rapporto alle previsioni) è stata, nel 2017, pari al 57,50 per cento).

Le esposte percentuali salgono, per i Titoli I e IV, in base ai dati tratti dal questionario sul rendiconto consuntivo 2018, rispettivamente, al 71,58 ed al 83,62 per cento.

Entrate 2018	Previsione definitiva (competenza)	Accertamenti in c/competenza (A)	incassi in c/competenza (B)	Percentuale Incassi/accertamenti in c/competenza (B/A*100)
Titolo I	25.301.020,00	25.400.660,10	18.182.713,62	71,58
Titolo II	1.088.122,00	1.026.291,28	914.528,08	89,11
Titolo III	3.392.986,00	3.134.284,75	2.740.895,37	87,45
Titolo IV	2.534.547,00	2.591.377,88	2.166.831,53	83,62
Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00

Registrano, invece, una nuova diminuzione nel rendiconto consuntivo 2019. La contrazione, tuttavia, appare pronunciata per le entrate di Titolo III, extra tributarie (59,30 per cento), non oggetto di rilievo nei due esercizi precedenti, e di Titolo IV, in conto capitale (43,55 per cento), mentre si mantengono sostanzialmente stabili per quelle tributarie (70,77 per cento), costituenti la principale fonte di alimentazione del bilancio comunale (18,8 milioni di euro, a fronte dei 24 circa complessivi).

Entrate 2019	Previsione definitiva (competenza)	Accertamenti in c/competenza (A)	Incassi in c/competenza (B)	Percentuale incassi/accertamenti in c/competenza (B/A*100)
Titolo I	25.898.216,30	26.580.239,22	18.811.314,78	70,77
Titolo II	873.954,7	870.505,7	844.553,99	97,02
Titolo III	3.368.241	3.755.921	2.227.433,6	59,30
Titolo IV	4.911.192	4.570.213	1.990.506,0	43,55
Titolo V	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00

Si è, pertanto, ritenuto opportuno il deferimento in adunanza, al fine di valutare collegialmente, previa audizione del Comune, la complessiva capacità di incasso delle entrate di titolo I, III e IV nel triennio 2017-2019, in particolare alla luce delle riscossioni intervenute successivamente, anche durante il corrente esercizio 2020. Sotto quest'ultimo profilo, è parso opportuno acquisire una breve analisi dell'impatto dell'emergenza sanitaria in corso sulle principali entrate e sugli equilibri di bilancio complessivi.

Il Comune, nel corso dell'adunanza pubblica del 24 settembre 2020 ha fornito i chiarimenti richiesti, formalizzati, in aderenza ad apposita ordinanza collegiale, nella memoria del 2 ottobre 2020.

In quest'ultima è stato ribadito che la differenza percentuale tra riscossioni e accertamenti in conto competenza, è motivata, per quanto riguarda le entrate di carattere tributario (Titolo I), dalla tempistica fisiologica di versamento dell'IMU, riscossa mediante il modello F24, tramite l'Agenzia delle entrate. Per quanto riguarda le riscossioni intervenute nel successivo esercizio 2018, la memoria precisa come il saldo IMU, relativo all'annualità 2017, sia stato riscosso, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018, per complessivi euro 7.622.205, a totale copertura del corrispondente residuo attivo. Analogamente, nell'esercizio 2019 è stato riscosso integralmente il saldo IMU relativo all'annualità 2018 (pari a euro 4.321.607), come da documentazione allegata.

Con riferimento alle entrate extratributarie (Titolo III), la situazione delle riscossioni dei proventi per servizi all'utenza (trasporto e refezione scolastica, assistenza domiciliare, centro anziani, etc.), prosegue la memoria, è monitorata dai rispettivi dirigenti, titolari dei capitoli del Piano esecutivo di gestione (PEG), che provvedono a curare le attività di verifica e di sollecito dei residui ancora da incassare. Nulla puntualizza in ordine agli importi dei residui effettivamente incassati nel corso dei successivi esercizi 2019 e 2020.

Per quanto riguarda le entrate in conto capitale (Titolo IV), le percentuali di riscossione sugli accertamenti di competenza dipendono dai tempi di conclusione delle opere pubbliche finanziate, e conseguente rendicontazione e liquidazione degli stati di avanzamento da parte degli enti erogatori (in prevalenza, Regione Liguria, ministeri, Presidenza del Consiglio dei ministri).

In generale, la memoria sottolinea che non sono state registrate situazioni di criticità nella liquidità del Comune in nessuno degli esercizi del triennio 2017, 2018 e 2019 (che, per inciso, in base alle risultanze dei questionari dell'organo di revisione, hanno chiuso con una cassa positiva, rispettivamente, per euro 11.091.856, euro 15.207.487 ed euro 14.647.995), né nel corrente anno 2020 (pari, al 23 settembre 2020, a oltre 14 milioni di euro).

Per quanto riguarda l'analisi sulla situazione degli accertamenti e delle riscossioni nell'esercizio 2020 in corso, la memoria evidenzia che è stato condotto un recente monitoraggio di tutte le voci di entrata, conclusosi con l'approvazione della delibera di Consiglio comunale n. 45 del 30 luglio 2020 (prodotta in allegato), di salvaguardia degli

equilibri ex art. 193, comma 2, TUEL. In quest'ultima sono state oggetto di rivisitazione in riduzione, tra le altre, una serie di entrate (imposta comunale sugli immobili, - 102.739; imposta di soggiorno, -380.000; tasse arretrate - 100.000; introiti e rimborsi diversi, - 150.000; TARI, -165.000; COSAP, -39.382; COSAP parcheggi, - 134.236; proventi parcheggi, - 50.000; imposta sulla pubblicità, -20.000.), compensate da una contrazione significativa degli interventi di parte corrente a carattere discrezionale nel settore del turismo, dello sport e della cultura. Pur in presenza delle sensibili diminuzioni di entrata sopra esposte, grazie alla manovra correttiva sul fronte delle spese, il fondo cassa, alla data del 23 settembre 2020, ammontava, come detto, ad euro 14.092.866.

La Sezione prende atto dei chiarimenti forniti, invitando, tuttavia, a proseguire l'attività di monitoraggio e riscossione dei residui attivi derivanti da entrate extra-tributarie (Titolo III).

II. Il contenzioso pendente con la società Fincos srl

Il magistrato istruttore, con nota del 9 gennaio 2020, ha chiesto aggiornamenti in merito al contenzioso in argomento, già oggetto di analisi nella deliberazione della Sezione n. 68/2019/PRSE, in particolare sotto il profilo della permanente congruità del fondo rischi, accantonato nel corso del biennio 2018-2019, nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, nonché dell'avvenuto conseguimento di un accordo teso ad individuare le modalità attuative della condanna contenuta nel lodo arbitrale (nei limiti dell'importo in quella sede individuato, come già affermato dalla Sezione nella deliberazione citata).

Il Comune ha riferito di aver provveduto, in aderenza alle indicazioni ricevute dalla Sezione, ad accantonare le somme corrispondenti alle passività potenziali sottostanti alla vertenza in parola nei termini che seguono.

CAP. 1103116 " <i>Arbitrato definitivo Grand Hotel</i> " RP 2017-2019	1.000.000,00
Fondo rischi contenzioso rendiconto 2018	1.098.196,02
Fondo rischi contenzioso rendiconto 2019 (dati di pre-consuntivo)	2.600.000,00
Bilancio di previsione 2021	2.400.000,00
Bilancio di previsione 2022	2.483.790,00
Totale	9.581.986,02

Si tratterebbe di stanziamenti ritenuti ampiamente sufficienti a coprire il valore capitale dell'arbitrato definitivo, pari a euro 5.883.790, come già relazionato alla Sezione nell'istruttoria sfociata nella citata deliberazione n. 68/2019/PRSE.

Il Comune, inoltre, ha riferito che, in sede di rendiconto 2020, opererà una nuova valutazione in ordine all'ammontare degli stanziamenti sopra indicati, sia in ragione dello stato del contenzioso pendente che dei risultati dell'esercizio in parola, che sarà fortemente influenzato dallo stato di emergenza sanitaria derivante dalla pandemia per "COVID-19".

Nello specifico, si ricorda che il lodo arbitrale Fincos/Comune determinava in complessivi euro 5.883.789 la somma da riconoscere all'impresa per le maggiori spese sostenute durante l'esecuzione del *project-financing*, importo da corrispondere, in via prioritaria, attraverso il prolungamento della concessione e, in subordine, attraverso *"soluzioni miglior viste da ricercarsi in accordo tra le parti"*.

Per la quantificazione del valore del prolungamento della concessione da 86 a 99 anni (massimo concedibile) l'Amministrazione riferisce di essersi rifatta ai calcoli riportati nei *"Chiarimenti (ordinanza in data 18 ottobre 2013) al lodo arbitrale"* resi dal consulente tecnico di ufficio in data 9 luglio 2014. Quest'ultimo aveva formulato, nella trattazione del *"quesito integrativo n. 18 al lodo arbitrale"*, tre ipotesi, delle quali la più penalizzante per il Comune vedeva ammortizzata la maggior somma di euro 2.865.495 tramite il prolungamento della concessione da 86 a 94 anni (sul punto, il Comune precisa l'erroneità dell'importo di euro 8.184.263, riferito alla medesima stima, comunicato, per mero refuso, in occasione della memoria prodotta nel procedimento concluso con l'emanazione della deliberazione della Sezione n. 68/2019/PRSE).

L'Amministrazione, prosegue la risposta, ritenendo, in ottemperanza al lodo arbitrale, di proporre *"soluzioni miglior viste"*, ha offerto all'impresa anche la possibilità di trasformare il diritto di concessione di superficie in diritto di piena proprietà dei box compresi in un autosilo (Piazza Partigiani) e dei posti auto privati di altro autosilo (via Vittorio Veneto, esclusi i parcheggi pubblici a rotazione), quantificando in euro 10.000 a box ed euro 5.000 a posto auto il valore della mutazione del titolo. Rapportando questi ultimi valori ai n. 248 box privati ed ai n. 38 posti auto dei due autosili, realizzati dall'impresa, il valore complessivamente riconosciuto dal Comune equivarrebbe ad euro 2.670.000.

Per compensare, poi, la differenza tra gli euro 5.883.789 di maggiori lavori riconosciuti dal lodo arbitrale e l'importo di euro 5.535.495 (frutto della somma del valore del prolungamento della concessione a 94 anni, euro 2.865.495, e della trasformazione del diritto su box e posti auto privati in piena proprietà, euro 2.670.000), l'Amministrazione ha

proposto all'impresa l'ulteriore accennato prolungamento della concessione a 99 anni (limite temporale massimo consentito).

Tuttavia, prosegue il Comune, sia il prolungamento della concessione che la trasformazione del diritto su box e posti auto privati non sono stati sinora considerati dalla Fincos srl perequativi dei maggiori costi sostenuti (quantificati, come detto, in euro 5.883.789 dal lodo arbitrale).

Premesso quanto sopra, la risposta si conclude evidenziando che i tempi di definizione del contenzioso non sono prevedibili, stante il giudizio di impugnazione, ex artt. 828 e 829 c.p.c., promosso dalla società Fincos srl, avente ad oggetto la richiesta di declaratoria di nullità parziale del lodo arbitrale definitivo del 9 dicembre 2016, e pendente innanzi alla Corte di Appello di Firenze (con udienza fissata il giorno 8 settembre 2020, poi rinviata, come riferito nel corso dell'adunanza del 24 settembre 2020).

Invece, il giudizio, promosso sempre da parte della società Fincos srl, di impugnazione della sentenza del TAR Toscana, Sez. III, n. 326 del 28 febbraio 2019, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avviato, ai sensi dell'art. 112 del codice del processo amministrativo, per l'ottemperanza al lodo arbitrale parziale del 14 settembre 2015, si è chiuso con la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 9 aprile 2020 n. 2336.

II.II Alla luce di quanto esposto si è ritenuto opportuno il deferimento in adunanza collegiale al fine di valutare la permanente congruità delle risorse accantonate e/o vincolate nel risultato di amministrazione 2019 (ultimo esercizio chiuso) al fine di far fronte agli oneri discendenti dal contenzioso con la società Fincos. Sotto tale profilo, il magistrato istruttore ha rilevato che, a differenza di quanto esposto nella tabella sopra riportata ((acquisita in sede istruttoria), nel risultato d'amministrazione 2019 risultano accantonati 2,6 milioni di euro a titolo di fondo contenzioso, mentre non paiono esposti i 2,098 milioni di euro accantonati negli esercizi 2017 e 2018 (il prospetto riporta solo un vincolo di euro 1.825.780, *"da legge e dai principi contabili"*, senza ulteriori specificazioni). E' parso necessario, altresì, acquisire conferma dell'intervenuto accantonamento, nel bilancio di previsione 2020-2022 (e successivo mantenimento, anche dopo l'insorgenza della situazione di emergenza sanitaria), dell'ulteriore fondo rischi per complessivi 4,88 milioni di euro.

II.III Nelle controdeduzioni post adunanza, l'Amministrazione ha precisato di aver provveduto, in osservanza alle indicazioni della Sezione, ad accantonare, nel risultato di amministrazione 2019 (e nel bilancio di previsione 2020-2022), le risorse corrispondenti alla

passività potenziale emergente dalla vertenza Fincos nei termini seguenti (per complessivi euro 8.483.790):

CAP. 1103116 - Residuo passivo 2018	1.000.000,00
Fondo rischi contenzioso rendiconto 2019	2.600.000,00
Bilancio di previsione 2021	2.400.000,00
Bilancio di previsione 2022	2.483.790,00
Totale	8.483.790,00

Gli stanziamenti in parola (pur riducendosi rispetto agli 9.581.986 stanziati in occasione dell'approvazione del precedente rendiconto) vengono ritenuti ampiamente sufficienti a coprire il valore capitale dell'arbitrato (pari a euro 5.883.790, come già relazionato), dei quali, peraltro, euro 2.865.495 sono da riconoscere mediante il prolungamento della concessione a 94 anni (già determinato dal CTU, in sede di lodo arbitrale, considerando, peraltro, la quantificazione più svantaggiosa per il Comune) ed euro 2.670.000 dovrebbero trovare concretizzazione nelle altre "*misure miglior viste*" (la proposta trasformazione del diritto di superficie dei box e dei posti auto in diritto di piena proprietà) con cui il medesimo lodo arbitrale ha definito la controversia.

Per quanto riguarda, nello specifico, il residuo passivo derivante dell'esercizio 2018, pari a euro 1.000.000, conservato (impropriamente) a titolo di accantonamento per il contenzioso in essere, il Comune ha riferito che, in aderenza al rilievo verbale effettuato incidentalmente nel corso dell'adunanza pubblica, provvederà al riaccertamento della relativa posta contabile nel rendiconto 2020 (e, si suppone, al contestuale accantonamento della medesima cifra a fondo rischi, con conseguente neutralizzazione sul saldo complessivo del risultato di amministrazione e mantenimento immutato dell'importo complessivo, sopra esposto, delle risorse accantonate a garanzia della chiusura del contenzioso in esame)

La memoria non inserisce, invece, fra le risorse che alimentano il fondo rischi finalizzato a dare copertura agli eventuali esborsi derivanti dal contenzioso in esame, l'importo accantonato, a titolo di "*fondo rischi contenzioso*", nel rendiconto 2018, pari a euro 1.098.196 (comunicato, invece, in sede di risposta istruttoria). Quest'ultimo non appare, infatti, fra le quote accantonate del risultato di amministrazione 2019 (ultimo approvato), che espone il solo importo di 2,6 milioni di euro, sopra esposto.

Ulteriore garanzia è data dalle risorse accantonate nel bilancio di previsione 2020-2020 (in particolare, sugli esercizi 2021 e 2022, per complessivi 4,8 milioni di euro), in aderenza alla facoltà concessa dall'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, che, al paragrafo 5.2, lett. h),

dispone che *“in presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente”* (come già fatto proprio dalla Sezione in precedenti deliberazioni, per tutte n. 67/2019/PARI e n. 64/2020/PARI).

La Sezione, facendo seguito agli accertamenti formalizzati nella deliberazione n. 68/2019/PRSE, prende atto delle iniziative adottate dal Comune al fine di adempiere alla corresponsione del controvalore di euro 5.883.789, determinato nel lodo arbitrale che ha definito (allo stato) il contenzioso instaurato dalla società Fincos srl, convenendo, in base alla lettura delle statuizioni di quest'ultimo (necessaria al fine di stabilire la congruità dell'accantonamento, o meglio del vincolo, presente nel risultato d'amministrazione, cfr. Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, paragrafo 5.2, lett. h), sulla valenza di tetto massimo riconoscibile all'impresa esecutrice (da liquidare, come esposto, mediante prolungamento della durata della concessione, unitamente alla trasformazione del diritto di superficie sui box auto in diritto di piena proprietà e/o eventuale conguaglio in denaro).

Nello specifico, pur avendo il Comune utilizzato la facoltà di differire l'integrale copertura del rischio ai successivi esercizi 2021 e 2022, nonché non ancora raggiunto un accordo con la controparte per la definizione delle *“misure miglior viste”* con cui si chiude il lodo arbitrale, comunque il valore di queste ultime (stimabile in euro 2.968.295, frutto della differenza fra gli euro 5.833.790, riconosciuti complessivamente dal lodo arbitrale, e gli euro 2.865.495, che costituiscono il controvalore del prolungamento della concessione) paiono coperti dalle quote accantonate nel risultato di amministrazione 2019 (pari a 2,6 milioni di euro, a cui va sommato il milione di euro impropriamente contabilizzato fra i residui passivi, da riaccertare, come esposto, al fine di alimentare il fondo rischi).

III. Società partecipate – stato di adeguamento al Testo unico delle società pubbliche

III.I In sede di esame del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, adottato dal Comune con delibera n. 71 del 21 settembre 2017, erano stati chiesti aggiornamenti relativamente alle azioni adottate per adeguarsi alle disposizioni dettate, in materia di società miste, dall'art. 17 del d.lgs. n. 175 del 2016 (di seguito, anche TUSP), che impone che la quota di partecipazione del soggetto privato non possa essere inferiore al trenta per cento (con termine al 31 dicembre 2017 per il conseguente adeguamento, come da art. 26, comma 1, TUSP).

Il Comune aveva risposto che, per la società Marina di Alassio spa (partecipata al 80 per cento e, per il restante 20, dal CNAM, Circolo Nautico al Mare di Alassio), era stata indetta una procedura comparativa per la redazione di una duplice perizia valutativa delle quote di partecipazione azionaria: una prima, finalizzata all'acquisto, da parte del Comune, del 20 per cento delle azioni della società (con lo scopo di renderla interamente partecipata); una seconda, funzionale all'alienazione, da parte del Comune, del 10 per cento delle proprie azioni (con lo scopo di permettere al socio privato di raggiungere la soglia minima di partecipazione del 30 per cento, prescritta dall'art. 17 del TUSP).

Al momento della presentazione delle perizie, proseguiva la risposta istruttoria, il Comune era intenzionato, in primo luogo, a presentare una proposta di acquisto delle azioni detenute dal socio privato. In assenza di accordo, si sarebbe valutata anche l'ipotesi della cessione di una percentuale pari al 10 per cento a quest'ultimo.

Con la delibera n. 95 del 27 dicembre 2018, di approvazione, ex art. 20 TUSP, del piano di revisione periodica delle società detenute al 31 dicembre 2017, il Comune non ha aggiunto nulla di nuovo rispetto a quanto programmato in sede di revisione straordinaria (salvo evidenziare che, nell'eventuale procedura ad evidenza pubblica di cessione di quota della propria partecipazione, l'art. 6 dello statuto societario prevede un diritto di prelazione a favore dell'altro socio).

Infine, con la delibera n. 88 del 23 dicembre 2019, di approvazione del piano di revisione societaria al 31 dicembre 2018, il Comune ha preso atto della formulazione della duplice perizia valutativa elaborata dal tecnico incaricato (che ha stimato in euro 325.408 il valore del 20 per cento delle azioni detenute dal socio privato ed in euro 154.569 il prezzo di base per un eventuale cessione del 10 per cento delle azioni possedute dal Comune).

La procedura di alienazione, tuttavia, non risulta ancora avviata e, in base a quanto attestato dal piano di revisione in parola, il socio privato (CNAM di Alassio) ha formalizzato (nota n. 37181 del 13 dicembre 2019) la volontà di non alienare la propria quota di partecipazione (dichiarandosi, invece, disponibile ad esercitare il diritto di prelazione in caso di alienazione, da parte del Comune, della percentuale del 10 per cento).

Si è ritenuto necessario il deferimento in adunanza collegiale al fine di acquisire aggiornamenti in ordine al programmato processo di razionalizzazione della società Marina di Alassio spa, funzionale non solo all'adeguamento all'articolazione azionaria prescritta dall'art. 17, comma 1, del TUSP (partecipazione minima di soci privati in società miste

pubblico-private pari al 30 per cento) ma anche, in prospettiva, alla regolarità di successivi affidamenti di beni o servizi in concessione (alla luce dei presupposti e dei limiti posti dal legislatore all'affidamento diretto di appalti e concessioni dagli artt. 5 e 192 del d.lgs. n. 50 del 2016, in aderenza alle Direttive europee in materia).

III.II La relazione del magistrato istruttore ha colto occasione, altresì, per acquisire aggiornamenti in ordine all'evoluzione delle procedure di liquidazione delle società Acqua azzurra srl e Ponente Acqua srl (mentre ha preso atto della chiusura, in data 22 luglio 2019, dell'analogha procedura relativamente alla Società bagni di mare, SBM srl).

Infine, constatata la presenza di un organo di amministrazione collegiale per le società direttamente controllate dal Comune, GE.S.CO srl, SCA Servizi comunali associati srl e Marina di Alassio spa, ha chiesto di confermare l'intervenuta adozione della delibera assembleare, esplicitante le motivazioni, prescritta dall'art. 11, comma 3, del TUSP, non pervenuta alla Sezione regionale di controllo.

III.III Nelle controdeduzioni post adunanza, il Comune ha evidenziato che la società Marina di Alassio spa, costituita il 24 febbraio 2001, con scadenza al 31 dicembre 2050, è storicamente ritenuta strategica per l'Amministrazione, in ragione dell'importanza della gestione dell'accesso portuale alla città, approdo sede della Capitaneria di porto, nonché per ragioni di sicurezza pubblica (per esempio, in occasione di calamità naturali) e per le finalità di offerta turistica e delle ricadute sul tessuto socio-economico della città.

La memoria sottolinea, inoltre, che i dividendi annuali corrisposti dalla Società hanno prodotto, nel corso del tempo, un'entrata corrente, valutabile come a carattere ripetitivo, oscillante in media fra i 120.000 ed i 150.000 euro annui.

In secondo luogo, segnala che la razionalizzazione della società Marina di Alassio spa è stata ripetutamente inserita nei piani di revisione a partire dall'esercizio 2016, sempre programmandone il mantenimento, con adeguamento alle disposizioni normative.

Nel corso del 2019, come già esposto, è stato oggetto di perizia il valore delle quote di proprietà del Comune ed è stata formalizzata la proposta di acquisto del 20 per cento delle azioni di proprietà del socio di minoranza, il Circolo Nautico al Mare (CNAM).

La memoria puntualizza, in proposito, che l'auspicata creazione di una società c.d. *in house*, interamente di proprietà del Comune, ha incontrato forte resistenza nel socio privato, che non intende cedere la propria partecipazione (e che ha formalizzato il diniego con nota n. 37181 del 13 dicembre 2019). Il Comune, tuttavia, pur prendendo atto dell'esito al

momento infruttuoso delle trattative, ha convocato nuovamente il CdA della società per pervenire ad una soluzione condivisa.

La Sezione prende atto dei chiarimenti forniti in ordine alla valutazione di inerenza della partecipazione societaria in parola alle finalità istituzionali del Comune (come prescritto dall'art. 4 del d.lgs. n. 175 del 2016, costituente uno dei parametri normativi per l'annuale processo di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 20 del medesimo decreto).

Rileva, tuttavia, come già esposto nella relazione di deferimento, che, per le società a partecipazione mista pubblico-privata, l'art. 17 del TUSP prescrive, fra le altre cose, al comma 1, che *"la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento"* (mentre, attualmente, le azioni della società Marina di Alassio sono detenute, nell'inferiore percentuale del 20 per cento, dal Circolo Nautico al Mare).

La necessità di adeguamento è riferita, dal legislatore, anche alle società costituite prima dell'entrata in vigore del Testo unico, come reso evidente dall'art. 26, comma 1, che, fra le norme transitorie, ha espressamente prescritto che il termine per l'adeguamento alle disposizioni del citato articolo 17, comma 1, è (era) fissato al 31 dicembre 2017 (oltre a imporre, sempre alle società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del decreto di adeguare i propri statuti alle altre disposizioni in esso contenute entro il 31 luglio 2017).

In base all'esame del piano di revisione periodica delle partecipazioni societarie (approvato, da ultimo, con delibera di Consiglio comunale n. 88 del 23 dicembre 2019), nonché all'attività istruttoria successivamente condotta, l'articolazione dei soci della società Marina di Alassio spa non risulta, al momento, aderente all'esposto dettato normativo, imponendo al socio pubblico di maggioranza l'adozione delle necessarie misure correttive.

Sotto quest'ultimo profilo, come prospettato nei piani di revisione societaria, il Comune ha programmato, quale prioritaria misura di adeguamento al disposto dell'art. 17, comma 1, TUSP, l'acquisizione delle azioni detenute dal socio privato di minoranza, con l'obiettivo di detenere l'integrale pacchetto azionario al fine di inquadrare la società (previo, si suppone, adeguamento statutario) fra quelle c.d. *"in house"* (art. 2, comma 1, lett. o), e 16 del TUSP). La nuova configurazione permetterebbe anche il legittimo affidamento diretto di appalti e concessioni (in aderenza ai presupposti richiesti dagli artt. 5 e 192 del d.lgs. n. 50 del 2016), non possibile in caso di società miste.

III.IV Per quanto riguarda la partecipazione indiretta di Servizi comunali associati, SCA srl nella società Ponente Acque scpa, il Comune ha riferito degli aggiornamenti fatti pervenire dal liquidatore (prodotti in allegato), posto che la società è stata sciolta con delibera dell'assemblea dei soci del 26 luglio 2019.

Con delibera della Provincia di Savona n. 12 del 12 marzo 2019, infatti, è stata consentita la gestione del servizio idrico integrato da parte delle consorziate di Ponente Acque scpa, al solo fine di evitare soluzioni di continuità nella gestione di un servizio essenziale (in una porzione di ambito territoriale ottimale già oggetto di procedure di condanna e di infrazione comunitarie per mancata depurazione), in vista del subentro del nuovo gestore unico Acque pubbliche savonesi scpa. Per tale motivazione, dal 4 luglio 2019 la società Servizi ambientali spa è subentrata nella gestione del servizio idrico integrato, a Ponente Acque scpa in liquidazione in vari comuni della Provincia di Savona, mentre l'altra consorziata, Servizi comunali associati srl, è subentrata, ad ottobre 2019 e gennaio 2020, in altri due comuni. Tuttavia, il gestore unico Acque pubbliche savonesi scpa non è ancora subentrato in tutta la gestione del servizio idrico integrato per l'ATO di riferimento e, pertanto, la società Ponente Acque scpa, seppure in liquidazione, prosegue la gestione del servizio in via provvisoria, tramite le sue consorziate sopramenzionate.

Nelle more, tuttavia, stanno proseguendo le attività liquidatorie, consistenti principalmente nel recupero dei crediti relativi alle fatturazioni emesse nei confronti degli utenti finali per le annualità di diretta gestione del servizio.

Per quanto riguarda la società Acqua Azzurra scarl, anch'essa in liquidazione, indirettamente detenuta (al 31 per cento, con valore nominale pari a euro 3.162) tramite la società, interamente partecipata, Servizi Comunali Associati srl, la memoria ha fatto rinvio al contenuto della nota integrativa 2019 del bilancio della società controllante (prodotta in allegato). Dal documento si desume che la società SCA srl, nel corso del 2019, ha interamente svalutato il credito (pari a euro 116.381) vantato nei confronti della società Acqua Azzurra scarl in liquidazione (riferito ad un costo sostenuto dalla società SCA srl per l'elaborazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un depuratore).

Null'altro si desume in ordine alla procedura di liquidazione della società. Alla memoria è stata allegata, tuttavia, una nota, a firma del dirigente del Settore tecnico (n. 13608 del 23 maggio 2017), che, sulla base di una sentenza del Consiglio di Stato (n. 1979/2017), ribadisce l'estraneità del Comune rispetto alle obbligazioni assunte da Acqua Azzurra scarl.

La Sezione prende atto dei chiarimenti forniti, sottolineando la necessità, ribadita più volte dalla magistratura contabile (solo per un esempio, deliberazioni della Sezione n. 24/2017/PAR e n. 42/2017/PRSE), che un eventuale intervento finanziario del comune socio a favore di una società partecipata (invero, non prospettato, allo stato, per le due società in liquidazione sopra indicate), oltre a essere precluso ove sussistano i presupposti indicati dall'art. 14, co. 5, d.lgs. 175 del 2016 (salvo far ricorso alla procedura ivi disciplinata), deve essere supportato dalla presenza di uno specifico interesse pubblico (rilascio pregresso di una garanzia; necessità di recuperare al patrimonio comunale beni indisponibili necessari per l'erogazione di servizi pubblici fondamentali; etc.). Anche con riguardo alla scelta di finanziare una società partecipata per giungere alla chiusura *in bonis* della procedura di liquidazione, evitando il rischio di una procedura fallimentare, è stata sottolineata (solo per un esempio, deliberazione della Sezione n. 71/2015/PAR) l'assenza di una responsabilità dell'ente pubblico, anche se socio unico, avendo i due soggetti giuridici autonomia patrimoniale perfetta (e, di conseguenza, responsabilità limitata alle rispettive obbligazioni contratte, salve le eccezioni espressamente previste dal codice civile).

III.V Infine, la memoria ha prodotto, in allegato, le delibere assembleari, adottate ai sensi dell'art. 11, comma 3 del TUSP, di nomina dell'organo di amministrazione in veste collegiale delle società GE.S.CO srl, Servizi comunali associati srl e Marina di Alassio spa.

Per quanto riguarda Ge.S.CO srl (interamente partecipata) è stata prodotta la delibera assembleare del 29 gennaio 2019, con cui, in deroga alla previsione dell'art. 11, comma 2, TUSP, la società ha optato, in luogo dell'amministratore unico (in precedenza in carica e dimissionario) per un organo collegiale a tre membri. La delibera motiva la scelta, da un lato, con l'ampia gamma di servizi affidati (limitandosi, tuttavia, a ricordare solo gli ultimi attribuiti, i parcheggi a pagamento ed il servizio di pulizia) e, dall'altro, con la necessità di avere un organo composto da figure professionali diverse ed integrate (senza precisare, tuttavia, quali siano i requisiti curriculari alla base delle nomine effettuate nel caso di specie, né se queste ultime effettivamente rispondono all'esigenza di integrazione professionale richiesta). Per inciso, la delibera attribuisce all'organo di amministrazione un compenso complessivo di 12 mila euro annui lordi (di cui, 7,2 al Presidente e 2,4 a ciascuno dei due componenti), senza, tuttavia, precisare l'effettiva aderenza al limite posto dall'art. 11, comma 7, TUSP (80 per cento di quanto attribuito nel 2013).

Per la società Servizi comunali associati srl (interamente partecipata) è stata inviata la delibera assembleare del 24 maggio 2019, con cui è stato nominato un organo di amministrazione collegiale, senza indicare alcuna motivazione a supporto della scelta di derogare alla regola dell'amministratore unico, posta, di norma, dall'art. 11, comma 2, TUSP (la delibera prospetta, altresì, una successiva estensione a cinque membri del CdA). La medesima delibera si limita a confermare, inoltre, i compensi attribuiti in precedenza, senza quantificarli né attestare l'osservanza del limite, sopra indicato, posto dall'art. 11, comma 7, del TUSP (dalla scheda allegata al piano di revisione risulterebbero pari a 15 mila euro annui lordi).

Infine, per la società Marina di Alassio spa (controllata al 80 per cento), è stata prodotta la delibera del 26 giugno 2017, che, anche in questo caso, non riporta alcuna motivazione in ordine all'opzione per l'organo di amministrazione collegiale (dalla scheda allegata al piano di revisione il compenso risulterebbe pari a 15 mila euro annui lordi).

L'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 175 del 2016 dispone che l'organo di amministrazione delle "*società a controllo pubblico*" (art. 2, comma 1, lett. *b* ed *m*), categoria in cui rientrano le società sopra indicate (due interamente detenute dal Comune di Alassio ed una controllata al 80 per cento) sia costituito, di norma, da un amministratore unico. Il successivo comma 3 consente, tuttavia, all'assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, di essere governata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri. La delibera assembleare va trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 (nonché alla struttura di monitoraggio del MEF, di cui all'art. 15), nel caso delle società controllate da enti locali, alla competente Sezione regionale di controllo.

La Sezione sottolinea la necessità che il Comune di Alassio, in qualità di socio, adotti, nelle assemblee delle società controllate, determinazioni aderenti alle prescrizioni poste dal testo unico delle società pubbliche, d.lgs. n. 175 del 2016, esplicitando, nei relativi atti, i dati e le informazioni atte a dimostrarne l'osservanza ovvero le puntuali motivazioni a supporto delle eventuali scelte derogatorie (come consentito dal medesimo Testo unico, a titolo esemplificativo nel caso dell'art. 11, commi 2 e 3).

Si tratta, peraltro, di adempimenti, che, sotto altro profilo, più prettamente pubblicistico, consentono, fra gli altri, di dimostrare l'effettiva ricorrenza dei poteri di controllo sulle società partecipate, imposti dagli artt. 147 e 147-*quater* del d.lgs. n. 267 del 2000.

IV. Equilibri di bilancio 2019

Il Responsabile del servizio finanziario del Comune di Alassio, in data 3 luglio 2019, aveva fatto pervenire alla Sezione una segnalazione, ai sensi dell'art. 153 del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL). La comunicazione riferiva che, in esito ad azione esecutiva promossa dalla società Stadio Alassio Parking srl nei confronti del Comune, tesa all'attuazione della sentenza del Tribunale di Savona n. 603/2018 (la cui esecutività risultava parzialmente sospesa con ordinanza della Corte di Appello di Genova del 13 febbraio 2019), era stato notificato atto di pignoramento presso terzi (n. 19848 del 27 giugno 2019) per un importo complessivo di euro 3.224.804,47, oltre a interessi legali ed eventuali successive spese.

Al fine di adottare i provvedimenti di riequilibrio del bilancio di previsione 2019-2021, prescritti dall'art. 193 del TUEL (oltre che dall'art. 64 del Regolamento interno di contabilità), la segnalazione è stata trasmessa al Consiglio comunale (tenuto, ai sensi dell'art. 193, comma 2, lett. a), del TUEL, ad adottare le misure necessarie a ripristinare gli equilibri di bilancio entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione), unitamente ad apposita proposta di variazione di bilancio (n. 15 del 27 giugno 2019), attingendo interamente a risorse già disponibili, dettagliate in apposito prospetto.

Si è ritenuto opportuno il deferimento in adunanza collegiale al fine di acquisire elementi in ordine all'intervenuta formale adozione, da parte del Consiglio comunale, dei provvedimenti tesi al ripristino degli equilibri di bilancio 2019-2021, nonché alle risorse utilizzate a tal fine. Sotto quest'ultimo profilo, in base a quanto riportato nella relazione dell'Organo di revisione *ex art.* 239 TUEL, nonché nel citato prospetto allegato alla proposta di variazione di bilancio, sarebbero state utilizzate anche i fondi, pari a euro 2.600.000, accantonati per il contenzioso pendente con la società Fincos srl (di cui al secondo paragrafo della presente deliberazione).

Nella memoria post adunanza del 2 ottobre 2020, il Comune ha confermato l'avvenuta approvazione della manovra di riequilibrio, intervenuta con deliberazione di Consiglio n. 60 del 12 agosto 2019, nonché del riconoscimento del debito fuori bilancio avvenuto con delibera consiliare n. 84 del 23 dicembre 2019 (debitamente trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti, con nota n. 7724 del 10 marzo 2020).

Nello specifico, la manovra di riequilibrio approvata dal Consiglio (per complessivi euro 2.091.034) risulta finanziata, per euro 781.052, sui fondi accantonati in precedenza (sul

capitolo 1103116) per il contenzioso Fincos, per euro 1.000.000 tramite utilizzo di avanzo di amministrazione disponibile (liberato dalla precedente delibera n. 59/2019) e, per euro 309.982, su altri fondi di bilancio (maggiori entrate registrate nel 2019).

Dopo le suddette operazioni, intervenute nel corso della gestione finanziaria 2019, il fondo rischi contenzioso è stato ricostituito e, al 31 dicembre 2019, mantiene, nel risultato di amministrazione, l'importo di euro 2.600.000, necessario alla copertura degli oneri, già esaminati, derivanti dal lodo arbitrale con la società Fincos srl.

Invece, il debito complessivo verso la società Stadio Alassio parking srl ammonta, in base alla delibera di riconoscimento n. 84/2019 ad euro 4.085.536 (frutto dell'importo riconosciuto dalla sentenza a titolo di risarcimento, euro 2.941.588, oltre a interessi moratori, rivalutazione monetaria e spese processuali), ridotto ad euro 2.999.051 a seguito di transazione intervenuta con il creditore (a cui si sommano ulteriori 656 mila euro a titolo di imposta di registro e IVA). Pertanto, in disparte la copertura reperita sull'esercizio 2019 (per complessivi euro 2.091.034), la delibera di Consiglio n. 60/2019 prevede di accantonare ulteriori risorse, sugli esercizi 2020 e 2021 (rispettivamente, 1 milione di euro e 347 mila euro), per far integrale fronte agli oneri della transazione.

La Sezione, riservando le valutazioni sull'eventuale presenza di danni derivanti dal riconoscimento di debiti fuori bilancio da sentenze esecutive alla competente Procura della Corte dei conti (a cui la delibera comunale, come detto, è stata inviata), prende atto delle misure adottate dal Comune al fine di garantire gli equilibri di bilancio.

Invita, in prospettiva, a procedere tempestivamente all'eventuale accantonamento di risorse a fondo rischi, come prescritto dal paragrafo 5.2, lett. h), del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria. Quest'ultimo dispone che, nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio (essendosi in presenza di un'obbligazione passiva condizionata, con riferimento al quale non è possibile assumere impegni) è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri stimati, stanziando le relative spese che, a fine esercizio, incrementano il risultato di amministrazione vincolato.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, sulla base dell'esame delle relazioni inviate dall'Organo di revisione dei conti del Comune di Alassio (SV) sui

rendiconti consuntivi 2017 e 2018 e dei piani di revisione delle partecipazioni societarie, nonché della successiva attività istruttoria

accerta

nei termini di cui in motivazione:

- la congruità delle quote accantonate nel risultato d'amministrazione 2019, nonché nel bilancio di previsione 2020-2022, finalizzata alla chiusura del contenzioso con la società Fincos srl, come definito in sede arbitrale;
- il mancato adeguamento, nell'articolazione della compagine sociale della società Marina di Alassio spa, alla prescrizione contenuta nell'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 175 del 2016, il cui termine, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del decreto, è scaduto il 31 dicembre 2017;
- la carente o omessa esplicitazione, nelle delibere assembleari adottate dalle società GE.S.CO. srl, Servizi comunali associati srl e Marina di Alassio spa, delle motivazioni a supporto della scelta dell'organo di amministrazione collegiale, in luogo dell'amministratore unico, come prescritto dall'art. 11, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 175 del 2016

invita

il Comune di Alassio a

- proseguire nell'attività di monitoraggio e riscossione, anche coattiva, delle entrate;
- procedere tempestivamente agli accantonamenti di risorse a fondo rischi, come prescritto dal paragrafo 5.2, lett. h), dell'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011

dispone

la trasmissione della presente pronuncia al Sindaco del Comune di Alassio e, attraverso il sistema CON.TE., all'Organo di revisione, nonché la pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito internet dell'Amministrazione.

Il magistrato istruttore

Il Presidente

Depositato in segreteria il **12 novembre 2020**

Il funzionario preposto

